

Codice Disciplinare 2017

Art. 1

Tutti i Soci dell'A.I.T.R. accettano e sottoscrivono il presente regolamento

Art. 2

L'Organo preposto alla soluzione delle controversie e della applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari e' il Collegio dei Probiviri insieme, quando richiesto, al Consiglio Direttivo che potrà integrare o sostituire gli stessi Probiviri ove ne fosse vacante o assente uno o più membri del Collegio.

Art. 3

La Competenza del Consiglio dei Probiviri, e se richiesto quella del Consiglio Direttivo, ha carattere esclusivo nell'ambito dello Statuto associativo e dell'applicazione dei regolamenti. Le decisioni finali espresse sono inappellabili e prese in totale autonomia.

Art. 4

Le decisioni del Consiglio dei Probiviri e se richiesto quelle del Consiglio Direttivo sono espresse a maggioranza con motivazione scritta e protocollata.

Art. 5

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo, e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 6

Provvedimenti disciplinari

Si procede disciplinarmente nei confronti del Socio che:

- non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto Associativo, dai Regolamenti Associativi, dal Codice Etico e deontologico, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- abbia una condotta in contrasto con i principi del codice etico e deontologico professionale;
- adotti comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione;
- contravvenga le linee programmatiche ed organizzative stabilite dal Consiglio direttivo;
- utilizzi un linguaggio verbale e gestuale indecoroso, offensivo e discriminatorio verso gli aderenti all'Associazione;
- procuri con dolo danni materiali alle cose o ai locali in possesso dell'Associazione;

Fatte salve le prerogative sanzionatorie inserite nel CCNL vigente, il presente codice disciplinare verterà applicato dal Collegio dei Probiviri (e nei casi specificati anche dal Consiglio Direttivo) nelle forme sotto descritte secondo la gravità dei fatti accertati. Il Socio, prima della eventuale applicazione della sanzione

emanata dagli organi preposti nei suoi confronti, avrà la facoltà di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri e di rilasciare una dichiarazione scritta a sua discolpa.

Nel caso ne reputi la necessità, il Collegio dei Probiviri e il Consiglio Direttivo potranno autonomamente convocare tutte le persone che possano meglio chiarire i fatti in discussione.

Art. 7

Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o dei regolamenti adottati, il Socio può richiedere al Comitato scientifico e al Consiglio Direttivo l'interpretazione. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 8

Sanzioni:

1) Sanzione Richiamo verbale

Organo Responsabile Consiglio dei Probiviri o Consiglio Direttivo

2) Sanzione Richiamo scritto

Organo Responsabile Consiglio dei Probiviri o Consiglio Direttivo

3) Sanzione Sospensione temporanea come Socio dall'A.I.T.R. per un periodo congruo alla gravità dei fatti compresa l'eventuale sospensione dell'Attestazione di qualificazione.

Organo Responsabile Consiglio dei Probiviri con l'approvazione del Consiglio Direttivo

4) Sanzione Radiazione definitiva dall'Associazione e revoca dell'Attestazione di Qualificazione per gravi inosservanze

Organo Responsabile Consiglio dei Probiviri con l'approvazione del Consiglio Direttivo

Questo codice è composto da 8 articoli e 2 pagine.

Roma,

Il Segretario

Il Presidente

I Consiglieri